



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 17**

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Avv. Massimo Argirò, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

### **GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DAL 22/2 AL 28/2-2012**

#### **A) A CARICO TESSERATI**

##### **SOSPESI**

MOSCHETTI PASQUALE (VOLALTO CASERTA) sospensione da ogni attività federale per gg. 15, fino tutto il 16 marzo 2012, per reiterate e plateali proteste avverso i direttori di gara durante l'incontro e per aver proferito frasi offensive verso gli arbitri in esito alla propria espulsione, recidiva.

##### **AMMONITI**

FONICIELLO DANIELA (PALL.AVERSA LIB, CE) proteste a fine gara, (2 penalità).  
GUANA' EVELIN (MISTERBET ALESSANDRIA)  
MONFREDA MASSIMO – ARMONIA MARICA (VOLALTO CASERTA )  
RICCIARDI VALERIA (FONTE DEL BENESSERE IS)  
ALDERANI LUCA (CS SAN MICHELE FIRENZE)  
MARINI ROBERTO (GRABI CINGIA VOLLEY CR)

#### **B) A CARICO SODALIZI**

ORAKOM VIRTUS FARI SA – Multa di € 65,00 per irregolare servizio asciugatura, plurirecidiva.  
ESTRAL LA SPORTIVA BS – Richiamo per inadeguatezza dei pali di sostegno della rete privi di protezioni.  
MONTELUPO VOLLEY FI – Richiamo per irregolare servizio asciugatura.  
VOLLEY REGGIO 1952 RE – Multa di € 60,00 per aver il pubblico al seguito, rivolto offese agli arbitri durante la gara.  
VOLALTO CASERTA – Multa di € 80,00 per la sanzione disciplinare comminata al dirigente  
VOLLEY ANGUILLARA RM – Multa di € 50,00 per irregolare servizio asciugatura, recidiva.  
MINERVA MILLENIUM GO – Multa di € 40,00 per mancanza del dirigente addetto agli arbitri.  
CUS MILANO ASPES – Richiamo per assenza servizio asciugatura.  
GRABI CINGIA VOLLEY CR – Richiamo per irregolare servizio asciugatura.

#### **C) RECLAMO – OMOLOGA**

##### **GARA DEL 25/02/2012 LPM PALL.MONDOVI' CN – YAMAMAY PROPATRIA VA**

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo presentato dalla Soc. Yamamay Propatria; rilevato che quest'ultima ha preannunciato reclamo nell'intervallo tra il 3° e 4°set, assumendo che sarebbe stato omissso l'inserimento del 24° punto, nel 3°set, punteggio 23-21; rilevato che il reclamo è stato confermato dopo la gara; considerato che

ai sensi dell'art.67 Reg. Giurisdizionale, 2° comma, il reclamo, a pena di inammissibilità, "deve essere preannunciato al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione"; atteso che nel caso in esame il reclamo è stato preannunciato in ritardo e quindi in contrasto con il menzionato dettato normativo;  
Visto l'art. 69 Reg. Giurisdizionale

**DELIBERA**

- di respingere il reclamo presentato dalla società Yamamay Propatria perché inammissibile e per l'effetto di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo;
- di incamerare la relativa tassa .

**Affisso in Roma il 1°marzo 2012**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
F.to Avv. Massimo Pettinelli  
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**